



PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 256/17.11.2005

In vigore dal 1° dicembre 2005

SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Compiti della Commissione	3
Articolo 3 - Composizione	3
Articolo 4 - Durata	3
Articolo 5 - Modalità di Funzionamento	3
Articolo 6 - Incompatibilità	4
Articolo 7 - Pubblicità	4
Articolo 8 - Sede	4
Articolo 9 - Segreteria e Personale	4
Articolo 10 - Indennità	4
Articolo 11 - Disposizioni transitorie e di rinvio	4

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Provinciale Espropri (inde brevemente Commissione), in attuazione dell'articolo 17 della Legge Regione Toscana 18 febbraio 2005, n. 30.

Articolo 2 - Compiti della Commissione

1. Spettano alla Commissione i seguenti compiti:
 - ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione di pubblica utilità, per brevità Testo Unico Espropri), determinare i seguenti valori:
 - a) l'indennità definitiva di espropriazione;
 - b) i valori agricoli medi dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, nell'ambito delle singole regioni agrarie come delimitate dall'Istituto Centrale di Statistica;
 - ai sensi dell'art. 20 Testo Unico Espropri, esercitare le funzioni consultive nei confronti dell'autorità espropriante relativamente al valore dell'area ed alla determinazione dell'indennità provvisoria di occupazione;
 - ai sensi dell'art. 22 Testo Unico Espropri, determinare la misura della indennità provvisoria di espropriazione ;
 - ai sensi dell'art. 47 Testo Unico Espropri, determinare il corrispettivo della retrocessione;
 - ai sensi dell'art. 50 Testo Unico Espropri, determinare l'indennità per l'occupazione; nonché le altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 3 - Composizione

1. La Commissione ai sensi dell'art.16- 2°comma della L.R. di cui all'art. 1 è composta da sette membri effettivi, con altrettanti supplenti, ed in particolare da:
 - a) Presidente della Provincia di Livorno, che la presiede;
 - b) un tecnico esperto in materia di espropri, dipendente della Provincia;
 - c) un tecnico designato dall'Agenzia per il territorio;
 - d) un tecnico esperto in materia di espropri, dipendente del Comune di Livorno;
 - e) tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
2. La designazione di cui al precedente comma 1 lett. b) è effettuata con provvedimento del Presidente della Provincia. Le designazioni di cui alle successive lettere sono comunicate per iscritto al Presidente della Provincia, unitamente alla dichiarazione di accettazione espressa dei membri e dei relativi supplenti, ed hanno validità, salvo revoca, dimissioni anticipate o decadenza, fino alla scadenza della Commissione. Il Presidente della Provincia dispone, con decreto, le nomine di cui al comma precedente; col medesimo decreto nomina il segretario della Commissione di cui al successivo articolo 9.
3. Il Presidente della Provincia può delegare, per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma 1, un rappresentante di propria fiducia scelto tra i dipendenti dell'Ente.

Articolo 4 - Durata

1. La Commissione dura in carica cinque anni; i membri non possono essere confermati più di una volta.

Articolo 5 - Modalità di Funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente della Provincia di Livorno, che la presiede, con comunicazione da inviare ai singoli componenti almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, fatti salvi i casi di urgenza.
2. La Commissione delibera validamente con la presenza di almeno cinque componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, i membri esperti decadono dall'incarico. La Segreteria della Commissione, di cui al successivo articolo 9, provvede a darne comunicazione al

Presidente della Provincia per la sostituzione; analogamente si procede in caso di dimissioni o di decesso.

4. Salvo quanto previsto al successivo articolo 7, comma 1, la Commissione provvede a determinare le indennità ed i valori di propria competenza entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta o degli eventuali atti integrativi richiesti. Sono fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla legge.
5. Le determinazioni adottate dalla Commissione sono inviate al soggetto richiedente, nonché, ove diverso, all'Ente espropriante.

Articolo 6 - Incompatibilità

1. Qualora un membro della Commissione, o il di lui coniuge, parente o affine fino al terzo grado, sia titolare di un interesse proprio, diretto o indiretto, ovvero nelle altre ipotesi di incompatibilità soggettiva previste dalla normativa vigente, il membro non può partecipare alle sedute della Commissione e deve essere sostituito dal membro supplente.
2. Se soggetti esproprianti sono Comune o Provincia di Livorno, i loro rappresentanti, compreso il Presidente della Provincia, hanno l'obbligo di astenersi dalla votazione, pur concorrendo alla formazione del quorum costitutivo di cui al precedente articolo 5, comma 2.

Articolo 7 - Pubblicità

1. Entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno, la Commissione provvede ad approvare le tabelle dei valori agricoli medi e gli eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa vigente, e a trasmetterli alla Regione Toscana per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. In caso di inerzia i valori determinati per l'anno precedente si intendono confermati.
2. Le tabelle dei valori agricoli medi sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 8 - Sede

1. La Commissione ha sede in Livorno, Piazza del Municipio, n. 4, presso il Palazzo Granducale della Provincia di Livorno.

Articolo 9 - Segreteria e Personale

1. La Commissione si avvale di una Segreteria composta da un dipendente della Provincia di Livorno, nominato dal Presidente della Provincia.
2. Transitoriamente la Segreteria potrà essere coadiuvata da personale dell'Agenzia del territorio, previ accordi con quest'ultima.

Articolo 10 - Indennità

1. A ciascun componente della Commissione spetta un'indennità per ogni seduta pari a Euro 50/00 come previsto dall'art. 17 della L.R.T. 30/05.
2. Tali competenze sono liquidate annualmente dalla Provincia.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L.R.T. 30/05, la Regione contribuisce alle spese di funzionamento della Commissione con apposito stanziamento definito con legge di bilancio, da ripartire in misura uguale tra tutte le Province.

Articolo 11 - Disposizioni transitorie e di rinvio

1. Per quanto non specificamente previsto col presente Regolamento si applicano la L.R.T. 30/05 e il D.P.R. 327/01 (Testo Unico espropri).